

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA  
II ANNULITA' DEL P.S.R.**

La Regione promuove per la II annualità del P.S.R. un programma di assegni di cura finanziato con il FNA 2013 al fine favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e sostenere le loro famiglie nel carico di cura.

Gli assegni di cura, possono essere erogati nell'ambito di progetti personalizzati sociosanitari di "Cure Domiciliari" definiti dalle U.V.I. Distrettuali, sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale effettuata mediante le schede S.V.A.M.A. e Svamdi.

Gli assegni di cura costituiscono un supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia e sono da intendersi come un contributo economico onnicomprensivo per sostenere economicamente i familiari che sostengono direttamente e indirettamente i congiunti che si trovano in condizioni di malattia e di non autosufficienza lieve/media/grave.

Gli assegni sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria.

Beneficiari dell'intervento sono le persone non autosufficienti senza distinzioni di patologie, e prioritariamente le persone con disabilità gravissime che necessitano di una assistenza continuativa e vigile 24 ore su 24, come definite dal Decreto Ministeriale di riparto del 20.3.13 come ad esempio persone affette da :

- gravi patologie cronico degenerative non reversibili;
- gravi demenze,
- gravissime disabilità psichiche multi patologiche,
- gravi cerebro lesioni,
- stati vegetativi,
- etc.).

Per il 2014, indipendentemente dalle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, la quota di assegno è definita in E. 700,00 mensili e la durata in massimo 12 mesi.

Per la programmazione dell'intervento, nel piano di Zona II annualità gli Ambiti provvedono a :

- concordare con il Distretto Sanitario la convocazione delle UVI per la definizione dei nuovi progetti personalizzati;
- predisporre il progetto di Ambito, sulla base delle valutazioni dell'UVI, nell'ambito del sistema informativo "Piano di Zona On Line" – codice D15 as

Gli assegni sono erogati mediante bonifico bancario intestato alla persona ammalata o ad un suo tutore giuridico con cadenza bimestrale, alla conclusione di ciascun bimestre. Essi decorrono dalla data di definizione da parte dell'UVI del progetto personalizzato e pertanto possono essere erogati anche con valore retroattivo.

La data per l'accredito del primo bonifico bancario deve essere fissata dal Comune Capofila entro i 60 giorni successivi alla data di notifica regionale del Decreto di

liquidazione e deve essere comunicata con nota alla Direzione Generale 12 .

Nel caso di utenti che già ricevono da parte dell'Ambito prestazioni di "assistenza tutelare e aiuto infermieristico" ex LEA , il primo assegno di cura deve necessariamente coincidere con la data di cessazione delle prestazioni.

In fase di definizione del progetto personalizzato sociosanitario che implichi l'erogazione dell'assegno di cura, l'assistente Sociale che partecipa alla UVI deve definire in calce al progetto la data d'inizio per l'accredito dei bonifici ,e di eventuale termine delle prestazioni tutelari, acquisendo la firma per accettazione dell'assistito. A seguito del finanziamento, deve quindi comunicare all'interessato l'avvenuta notifica del Decreto di Liquidazione e attivare la prassi concordata preventivamente per il pagamento.